



D.M. n. 31/2020

Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTO l'articolo 25-ter, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che prevede che gli enti erogatori di trattamenti pensionistici hanno l'obbligo di fornire a tutti i soggetti percettori di tali trattamenti precisa e puntuale informazione circa eventuali trattenute relative alle quote associative sindacali;

VISTO l'articolo 25-ter, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ai sensi del quale con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1;

VISTO l'articolo 25-ter, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che stabilisce che dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

VISTO l'articolo 8, comma 1, lett. c), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che prevede che gli enti pubblici non territoriali, al fine di conseguire gli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa per l'acquisto di beni e servizi, e di riduzione della spesa pubblica, adottino ogni iniziativa affinché siano immediatamente razionalizzate e ridotte le comunicazioni cartacee verso gli utenti legate all'espletamento dell'attività istituzionale, con conseguente riduzione, entro l'anno 2013, delle relative spese per un importo pari almeno al 50 per cento delle spese sostenute nel 2011, in ragione delle nuove modalità operative connesse allo sviluppo della telematizzazione della domanda e del progressivo aumento dell'erogazione di servizi online;

VISTO l'articolo 1, comma 108, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone che, ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente, gli Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, adottino ulteriori interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese, in modo da conseguire, a decorrere dall'anno 2013, risparmi aggiuntivi complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro annui, da versare entro il 31 ottobre di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, conseguendo prioritariamente tali risparmi, tra l'altro, attraverso la riduzione delle risorse destinate all'esternalizzazione di servizi informatici, alla gestione patrimoniale, ai contratti di acquisto di servizi amministrativi, tecnici e informatici, a convenzioni con patronati e centri di assistenza fiscale (CAF), bancarie, postali, ovvero ai contratti di locazione per immobili strumentali non di proprietà;



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

DECRETA

Articolo 1

1. Gli enti erogatori di trattamenti pensionistici forniscono a tutti i soggetti percettori di tali trattamenti precisa e puntuale informazione circa eventuali trattenute vigenti relative alle quote associative sindacali, mediante la loro esposizione, in modalità telematica, nel provvedimento di liquidazione della pensione, nei cedolini mensili dei ratei pensionistici, nella certificazione annuale della pensione.

Articolo 2

1. Al fine di migliorare la conoscibilità dei dati relativi alle trattenute sindacali, a decorrere dall'anno 2020 gli enti erogatori di trattamenti pensionistici rendono disponibile, a tutti i nuovi titolari di trattamenti pensionistici, una comunicazione dalla quale risultino la denominazione dell'organizzazione sindacale di iscrizione, la decorrenza della trattenuta, nonché l'importo della trattenuta alla data della comunicazione.

2. La predetta comunicazione è resa disponibile altresì nel caso di attivazione e di variazione della trattenuta sindacale sulla pensione vigente.

Articolo 3

1. Le comunicazioni di cui all'articolo 2 sono inviate, a mezzo posta, ai pensionati non ancora in possesso di PIN personale.

2. Ai soggetti che risultino in possesso di PIN personale le comunicazioni di cui all'articolo 2 sono fornite esclusivamente in via telematica.

Articolo 4

1. Dall'attuazione della disposizione di cui all'articolo 25-ter, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Eventuali oneri che dovessero scaturire dall'attuazione della disposizione di cui all'articolo 25-ter, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019, saranno posti a carico degli enti erogatori di trattamenti pensionistici.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione Pubblicità legale.

Roma,

18 FEB 2020


Nunzia Catalfo



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI, DEL MINISTERO DELLA SALUTE, DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Si attesta che il provvedimento numero 31 del 18/02/2020, con oggetto DM 31 informazioni a tutti i soggetti percettori di trattamenti pensionistici pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0006777 - Ingresso - 26/02/2020 - 13:35 ed è stato ammesso alla registrazione il 20/04/2020 n. 941 con la seguente osservazione:

Si comunica di avere ammesso al visto e registrazione il provvedimento in oggetto. Si prende in particolare atto, come precisato nella nota di risposta al rilievo, che l'INPS provvederà ad informare i pensionati della eventuale presenza di una trattenuta sindacale sulla pensione nell'ambito dell'ordinaria attività consulenziale e che tale modalità (contrariamente all'inoltro della comunicazione postale) non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Consigliere Delegato

VALERIA CHIAROTTI
(Firmato digitalmente)

Il Magistrato Istruttore

ROBERTO MILANESCHI
(Firmato digitalmente)



CORTE DEI CONTI

Via Baiamonti, 6 00195 Roma - Italia | Tel. 06 38764791

e-mail: controllo.leg.min.serv.beni.cult.@corteconti.it | pec: controllo.legittimita.min.serv.beni.cult@corteconticert.it